



GIUNTA REGIONALE

Seduta in data - 7 FEB. 2019 Deliberazione N. 99

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal
Sig. Presidente Giovanni LOLLI

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. LOLLI Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. BERARDINETTI Lorenzo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. D'IGNAZIO Giorgio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. PAOLUCCI Silvio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5. PEPE Dino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. SCLOCCO Marinella	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario Daniela Valenza

OGGETTO

Concessione di Acque Minerali "S. Antonio - Sponga" nel Comune di Canistro (AQ).
Approvazione schema di Avviso pubblico per la partecipazione alla procedura di gara ad evidenza pubblica.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI:

- la Legge Regionale 10 luglio 2002, n. 15 s.m.i., "Disciplina delle Acque Minerali e Termali" con particolare riferimento al comma 2, Art. 36 il quale dispone che "la Concessione è rilasciata dalla Regione a soggetti pubblici e privati previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica [...]";
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., "Codice dei contratti pubblici";
- i principi discendenti dall'art. 81 del Trattato UE e dalle Direttive comunitarie in materia di Appalti, quali quelli della loro necessaria attribuzione mediante procedure concorsuali, trasparenti, non discriminatorie, nonché tali da assicurare la parità di trattamento ai partecipanti;
- la L. 141/1990 s.m.i. recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- la L. 28 dicembre 2015, n. 221, "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali;



- il D.Lgs 152/2006 s.m.i. recante "Norme in Materia Ambientale" con particolare riferimento all'Art. 3-quater, "Principio dello sviluppo sostenibile", e al Punto u) dell'Allegato III "Progetti di competenza delle Regioni" e all'art 27-bis;

RICHIAMATI, inoltre i seguenti provvedimenti:

- la D.G.R. 29 aprile 2015, n. 308 "Abruzzo Regione Resiliente: realizzazione del Piano di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PACC)";
- la D.G.R. 13 novembre 2018, n. 860, "PACC - I Fase. Presa d'atto e Approvazione del Profilo Climatico della Regione Abruzzo e delle Linee Guida del Piano di Adattamento ai Cambiamenti Climatici";
- la D.G.R. 4 dicembre 2017, n. 725, "Attuazione DGR n. 502 del 21 luglio 2016 sulla CARTA DI PESCARA. Approvazione convenzione ARAP (Azienda Regionale Attività Produttive) - REGIONE ABRUZZO e autorizzazione del Dirigente del Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive e del Servizi";
- la D.G.R. 28 dicembre 2018, n. 1038, "PACC - Istituzione della Task force permanente per la governance sulla Strategia regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici";
- la D.G.R. 20 febbraio 2015, n. 131, "Concessioni per lo sfruttamento di giacimenti di Acque Minerali e Termali. Procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dei soggetti assegnatari delle Concessioni - Criteri generali";
- la D.G.R. 3 maggio 2016, n. 280, "L.R. 15/2002 e s.m.i. - Concessioni per lo sfruttamento di giacimenti di Acque Minerali e Termali. Criteri costituenti linee guida per la assegnazione delle concessioni. Provvedimenti";
- la DGR 660 del 14/11/2017 avente ad oggetto "Valutazione di Impatto Ambientale - Disposizioni in merito alle procedure di Verifica di assoggettabilità a VIA ed al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale [di seguito: PAUR] di VIA ex Art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 così come introdotto dal D.Lgs 104/2017 e riformulazione del CCR-VIA";

PREMESSO che:

- le Concessioni di Acqua minerale in scadenza, in esecuzione della L.R. 15/2002 s.m.i., possono essere esperiti solo tramite procedura ad evidenza pubblica;
- La procedura di selezione del Concessionario deve tenere in considerazione le politiche ambientali che obbligano alla riduzione delle emissioni climalteranti ed alla coerenza dei principi dello sviluppo sostenibile nelle aree dove si svolgono le attività e che le attività stesse vengano condotte minimizzando i consumi di tutti i beni primari;

RITENUTO, pertanto:

- doversi privilegiare la partecipazione di Società dotate di certificazioni ambientali che meglio possano garantire la corretta gestione del bene utilizzato e il contenimento delle emissioni, ricomprendendo nelle premialità anche le aziende che abbiano aderito alla "Carta di Pescara" e che siano impegnate al raggiungimento dell'auto-provvigionamento energetico;
- doversi privilegiare le aziende che sfruttino l'acqua minerale quale bene indisponibile della Regione garantendo la massima efficienza in modo da ridurre gli sprechi, provvedendo altresì a



minimizzare l'uso del territorio e ridurre gli impatti, utilizzando, per quanto possibile, le opere acquedottistiche già presenti nell'area di concessione;

- che le aziende interessate a svolgere l'attività trentennale di coltivazione dei giacimenti minerali, siano il più possibile qualificate e specializzate a garanzia che l'utilizzo del bene avvenga nella più rigorosa manutenzione e delle aree di pertinenza, delle opere per la coltivazione e alle aree di salvaguardia e alle infrastrutture limitrofe;
- al fine di promuovere il riassorbimento del personale in forze al precedente concessionario alla data del licenziamento e ancora disponibile, nel rispetto dei principi dell'interesse pubblico generale come riconosciuti al comma 5-bis, Art. 33 della L.R. 15/2002 s.m.i., che prevede la riduzione del canone d'imbottigliamento, si ritiene di dover assegnare a tale scopo una specifica premialità nell'ambito della gara;
- assicurare al più presto alla comunità locale e al territorio, con la ripresa dell'attività imprenditoriale, la ripresa dell'economia e dello sviluppo locale;

PRESO ATTO che:

- la Concessione di Acque minerali denominata "S. Antonio - Sponga", situata in Comune di Canistro (AQ) è stata rilasciata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale dell'Abruzzo n. 1871 del 04/10/1979 alla "Sorgente Santa Croce S.p.A." per la durata di anni 10;
- a seguito della D.P.G.R. del 15/01/1991 n. 28 e successiva Determina dirigenziale del 09/02/2000, n. 5, la Concessione è stata prorogata fino al 04/10/2014;
- del Decreto del Dirigente di Servizio n. 47/DI3 del 10/09/2001 con cui veniva autorizzato il Concessionario a potenziare l'attingimento da 50 mc/h a 50 l/s;
- a seguito di provvedimento di proroga disposto con D.G.R. 30 settembre 2014, n. 615, e di successiva proroga tecnica di cui alla Determinazione dirigenziale 25 febbraio 2015, n. DI8/5, in data 4/10/2015, la Concessione è scaduta;
- il primo esperimento di gara ad evidenza pubblica non ha avuto esito positivo, causa l'annullamento, con Determinazione dirigenziale 14/12/2015, n. DPC023/56, del provvedimento di Concessione per mancanza di requisiti essenziali (regolarità contributiva) dell'assegnatario provvisorio;
- in data 12/01/2016 con sentenza n. 12, il TAR Abruzzo, in accoglimento del ricorso presentato dal Comune di Canistro, ha annullato il bando regionale, ritenuto illegittimo per il mancato esperimento della procedura di valutazione ambientale da parte del Concessionario e per la mancata predisposizione del Piano delle Acque minerali e termali, previsto dalla L.R. 15/2002;
- il precedente "Avviso di Procedura ad Evidenza Pubblica per l'affidamento della Concessione di Acque minerali S. Antonio - Sponga" in Comune di Canistro (AQ) è stato pubblicato sul BURAT n. 132 in data 24/10/2016;
- con la Determinazione Dirigenziale n. 22 del 22/03/2017 del Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive, è stata attribuita l'"Assegnazione provvisoria" all'Operatore economico concorrente Norda S.p.A.;
- il CCR-VIA con Giudizio n. 2812 del 25/07/2017 valutava positivamente l'entità della risorsa idrica sotterranea e dei volumi di acqua utilizzabile della Sorgente "S. Antonio - Sponga", rinviando contestualmente il progetto a V.I.A.;
- dell'istanza della Società Acque Minerali d'Italia S.p.A. (già Norda S.p.A.) ex art. 27-bis D.Lgs n. 152/20016 s.m.i., finalizzata all'acquisizione del PAUR per il progetto "Affidamento definitivo della concessione mineraria S. Antonio-Sponga in Comune di Canistro";
- il Giudizio n. 2954 del 13/09/2018 con cui il CCR-VIA esprimeva il seguente parere: "presa



d'atto che la Ditta non ha fatto pervenire le integrazioni, né la richiesta di sospensione dei termini e che, pertanto, ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006, l'istanza deve intendersi ritirata con l'obbligo per l'autorità competente di procedere all'archiviazione";

- la Determinazione dirigenziale n. DPC002/PAUR/03 del 26/09/2018 del Servizio Valutazioni Ambientali di archiviazione dell'istanza per il progetto anzidetto;
- la Determinazione n. DPC025/373 del 7/11/2018 relativa alla revoca della Determinazione Dirigenziale n. DPC023/22 del 22/03/2017 con la quale è stata disposta l'assegnazione provvisoria della gara e la contestuale archiviazione della procedura di gara, considerato che non vi erano altri operatori concorrenti ammessi ed essendo la graduatoria formata unicamente dalla società esclusa in sede di PAUR.

CONSIDERATO che:

- nell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica per la scelta dell'Affidatario della Concessione, s'intende garantire pienamente l'applicazione dei principi comunitari tutelanti la qualità dell'ambiente, lo sviluppo sostenibile attenendosi, quindi, alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore e, per quanto applicabile, al vigente Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.);
- è competenza di Regione Abruzzo - in ottemperanza all'art. 36, L.R. 15/2002 s.m.i. e conformemente, per quanto applicabile, al vigente Codice dei Contratti pubblici, D.Lgs 50/2016 s.m.i. - procedere alla verifica dell'interesse da parte di soggetti intenzionati allo sfruttamento dell'Acqua Minerale della Concessione "S. Antonio - Sponga" e pertanto individuare il soggetto concessionario attraverso un confronto competitivo nel rispetto dei principi comunitari tutela della libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e concorrenza.

CONSIDERATO inoltre che, per tutto quanto sopra riportato, costituisce interesse primario della Regione Abruzzo, in ottemperanza alla summenzionata normativa regionale, nazionale e comunitaria, procedere nel più breve tempo possibile all'indizione di una nuova gara al fine di valorizzare la risorsa mineraria con i criteri indicati nella summenzionata L.R. 15/2002 e s.m.i. e nel rispetto del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per quanto compatibile;

VISTO lo schema dell'Avviso di procedura di Gara ad Evidenza Pubblica predisposto dal Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA Risorse Estrattive del Territorio e allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A);

RITENUTO di potersi procedere all'approvazione della bozza del summenzionato Avviso in quanto coerente a tutto quanto sopra riportato;

DATO ATTO che

- il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del Bilancio della Regione;
- il contenuto dell'"Avviso" è coerente con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA Risorse Estrattive del Territorio;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 e s.m.i. "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";



DATO ATTO che:

- il Dirigente del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA Risorse Estrattive del Territorio, competente nella materia trattata nella presene proposta, ha espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa sulla base dell'istruttoria effettuata dal Responsabile dell'Ufficio competente per materia;
- il Direttore del Dipartimento, sulla base del parere di cui al punto precedente, ha espresso parere favorevole ritenendo la proposta conforme agli indirizzi, competenze e funzioni assegnate al Dipartimento;
- il presente atto è da considerarsi di "ordinaria amministrazione" per le motivazioni innanzi riportate e, quindi, rientrante tra quelli che, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del vigente Statuto Regionale, possono essere adottati da questa Giunta Regionale a seguito dello scioglimento dell'Organo Consiliare per effetto del decreto del Consiglio Regionale n. 24 del 16.08.2018;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura competente;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa che qui si intende riportato:

1. di approvare lo schema di Avviso pubblico per la partecipazione alla procedura di gara ad evidenza pubblica relativa all'Affidamento della Concessione di Acque Minerali "S. Antonio - Sponga" nel Comune di Canistro (AQ), allegato al presente provvedimento e di dare mandato al presidente della Giunta Regionale di provvedere alla sottoscrizione dello stesso;
2. di dare mandato al competente Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA Risorse Estrattive del Territorio di adottare celermente tutti i provvedimenti conseguenti la presente deliberazione.

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA e Risorse Estrattive del Territorio

Ufficio Attività Estrattive Liquide e Gassose

L'Estensore

Giovanni Cantone

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

Giovanni Cantone

(firma)

Il Dirigente del Servizio

Iris Flacco

(firma)

Il Direttore Regionale

Pierpaolo Pescara

(firma)

Il Componente la Giunta

Giovanni Lolli

(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

G. P.

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

Aee A

REGIONE ABRUZZO

Affidamento della Concessione di Acque Minerali "S. Antonio - Sponga" nel Comune di Canistro
Avviso pubblico per la partecipazione alla procedura di gara ad evidenza pubblica

**SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO
DI PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA**

**AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI ACQUE MINERALI "S. ANTONIO - SPONGA"
NEL COMUNE DI CANISTRO (AQ)**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ DELL'ARIA, S.I.N.A. E
RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

in qualità di Autorità Competente di Regione Abruzzo, ai sensi della L.R. n. 15/2002 s.m.i. "Disciplina delle Acque Minerali e Termali", svolge le funzioni amministrative concernenti l'istruttoria e il rilascio dei Decreti di Permesso di Ricerca e di Concessione alla sfruttamento delle Acque Minerali, termali e di sorgente, richiamata la Deliberazione di Giunta regionale n. xxx del 06 febbraio 2019 con la quale è stato disposto di indire il presente Avviso,

RENDE NOTO

che REGIONE ABRUZZO, ai sensi del comma 2, Art. 36 della L.R. n. 15/2002 s.m.i., intende verificare l'interesse nei confronti della suddetta Concessione da parte di Operatori economici intenzionati allo sfruttamento dell'Acqua Minerale rinvenuta e pertanto individuarne il soggetto concessionario assegnatario attraverso un confronto competitivo nel rispetto dei principi comunitari di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, conformandosi, per tale scopo e ottemperando, per quanto applicabile, al vigente Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.).

A tal fine:

INVITA

tutti i soggetti interessati a presentare formale richiesta di partecipazione con le modalità, condizioni ed entro i termini appresso specificati.

REGIONE ABRUZZO

si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola richiesta di partecipazione, purché ritenuta tecnicamente valida e l'Operatore economico concorrente sia in possesso dei requisiti richiesti.

Al fine di garantire pienamente l'applicazione dei principi comunitari tutelanti una legalità procedimentale, si precisa che il presente Avviso e la relativa procedura di Gara per la scelta dell'affidatario della Concessione, per tutto quanto non espressamente previsto o specificato, si attengono alla normativa comunitaria, nazionale e regionale e, per quanto applicabile, al vigente Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.).

La procedura di gara indetta con il presente "Avviso", prevede una valutazione comparativa delle istanze di partecipazione pervenute, a conclusione della quale l'Operatore economico concorrente che risulta individuato come "Proponente dell'Aggiudicazione" ha l'obbligo di presentare istanza finalizzata all'ottenimento del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex Art. 27-bis, D.Lgs 152/2006 s.m.i. (vedasi successivo Art. 14 del presente Avviso) comprensivo anche, ai sensi di Legge, dell'Aggiudicazione della Concessione.

1. OGGETTO DELLA PROCEDURA DI GARA

Oggetto della competizione è l'assegnazione della Concessione denominata "S. Antonio - Sponga" per lo sfruttamento del giacimento dell'Acqua Minerale denominata "S. Antonio - Sponga", mediante captazione dalle sorgente ubicata in Comune di Canistro, in località "Sponga", Al Concessionario affidatario sarà riconosciuto:

1. la titolarità della Concessione relativa alla sorgente di acqua minerale;
2. l'autorizzazione allo sfruttamento del giacimento e alla commercializzazione dell'acqua minerale;
3. l'utilizzo delle pertinenze relative all'estrazione dal giacimento consistenti, come risulta dal Verbale di riconsegna del 03/10/2016 (ALL. "c"), sono di proprietà di Regione Abruzzo.

All'assegnatario della Concessione sarà conferito il diritto di coltivare, secondo l'accezione di cui all'Art. 27, L.R. 15/2002 e s.m.i., le acque minerali emunte tramite il suddetto bottino di presa, nonché di utilizzarle per tutte gli usi previsti dalla Legge, salvo l'onere di acquisire tutti i pareri, atti, nullatosta, nonché specifiche autorizzazioni in materia sanitaria, ambientale, di difesa del suolo ed urbanistica, richieste per il legittimo esercizio delle attività di utilizzo.

L'assegnatario della Concessione costituisce, pertanto, l'unico soggetto titolato ad effettuare operazioni di imbottigliamento e commercializzazione delle acque minerali provenienti dalla sorgente denominata "S. Antonio - Sponga", ai sensi e per gli effetti della L.R. 15/2002 e s.m.i.

2. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

- a. **Denominazione dell'Avviso:** "Procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della Concessione di Acque Minerali "S. Antonio - Sponga" nel Comune di Canistro (AQ)";
- b. **CIG:** 7774058B99;
- c. **Denominazione Stazione Appaltante:** Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, S.I.N.A. e Risorse Estrattive del Territorio - Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali, Giunta Regionale della Regione Abruzzo;
- d. **Principali Settori di Attività:** Servizi generali delle Amministrazioni Pubbliche;
- e. **Tipologia di Procedura:** Aperta, tramite procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'Art. 60, D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. A causa del numero e formato degli elaborati tecnici da produrre, non è prevista la gestione elettronica della procedura di gara (comma 1, Art. 52, D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.);
- f. **Criteri di aggiudicazione:** è prevista l'applicazione del comma 7, Art. 95, D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.;
- g. **Categoria principale CPV:** 41110000-3;
- h. **Punto di contatto:** Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, S.I.N.A. e Risorse Estrattive del Territorio - Via Catullo, 2 - C.A.P. 65127, Pescara. Orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì ore 10.00÷12.00 - Tel. 085.9181120. E-mail della persona di contatto: giovanni.cantone@regione.abruzzo.it;
- i. **P.E.C.** del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, S.I.N.A. e Risorse Estrattive del Territorio: dpc025@pec.regione.abruzzo.it;
- j. **Documentazione e modalità per la visione ed estrazione copia:** scaricabile dal sito web di Regione Abruzzo e disponibile presso il "Punto di Contatto" sopraindicato, secondo quanto indicato al successivo Articolo 8;
- k. **Data di pubblicazione:** gg febbraio 2019.
- l. **Stima del valore della Concessione:** per i trenta anni di Concessione, l'importo minimo presunto d'incasso per l'Amministrazione regionale è di € 1.340.000,00 (Euro unmilione trecento quarantamila) in base alla Relazione sulla "Stima del valore della Concessione" (Allegato "e" della documentazione tecnica).

2.1. Informazioni sulla captazione di acqua minerale

- a. **Luogo principale dell'opera di captazione:** territorio comunale di Canistro (AQ);
- b. **Ubicazione Zona di Rispetto assoluto:** Località Sponga di Canistro;
- c. **Codice NUTS:** ITF11;
- d. **Coordinate geografiche:** Lat. N 41°55'22" – Long. 0°56'35"
- e. **Tipo di captazione:** Bottino di presa;
- f. **Quota bottino di presa s.l.m.:** 832 m
- g. **Superficie della Zona di Rispetto assoluto:** 2.800 mq circa;

La sorgente è geograficamente ubicata a valle del terrazzamento "Serra S. Antonio", lungo le pendici Sud-orientali del Monte Viparella. La manifestazione sorgentizia è protetta da un manufatto di mattoni e malta cementizia con porta d'ingresso chiusa con lucchetti. La zona recintata esterna coincide con la Zona di Rispetto Assoluto igienico-sanitario.

L'attuale area di Concessione è individuata e descritta nel Verbale del 16/02/1995 con relativo piano topografico, parte integrante della D.G.R. 9 maggio 1995, n. 399.

Nel dettaglio, i beni sono descritti nella "Relazione sullo stato conservativo e di consistenza delle pertinenze minerarie" afferenti la Concessione, redatta a cura dell'Amministrazione comunale di Canistro - aggiornamento 24/01/2019. In tale aggiornamento viene evidenziata la presenza di un allaccio alla condotta principale, in prossimità del limite dell'area di concessione, per il prelievo di 2 l/s, autorizzato in via provvisoria dal Servizio Genio Civile dell'Aquila per l'alimentazione di abitazioni civili e della locale Clinica INI.

Il Comune di Canistro, con nota del 04/02/2019, ha comunicato, allo scopo di agevolare la ricerca delle aree per la realizzazione dell'impianto d'imbottigliamento, di aver individuato area idonea e funzionale nel proprio territorio comunale.

La portata in Concessione, con riferimento al Decreto dirigenziale n. 47/DI3 del 10/09/2001, è stabilita in 50 l/s, tuttavia, la portata media della manifestazione sorgentizia, è di 340 l/s, come risulta dagli studi idrogeologici a disposizione.

Il riconoscimento dell'Acqua Minerale "S. Antonio - Sponga", al fine dell'imbottigliamento e della vendita, è avvenuto con Decreto Ministero della Sanità del 22 aprile 1999, pubblicato sulla G.U.R.I. - Serie Gen. n. 119 del 24/05/1999.

La conferma del riconoscimento di Acqua minerale è stata disposta con vigente Decreto del Ministero della Salute 16/01/2001, pubblicato sulla G.U. Serie Gen. n. 45 del 23/02/2001, dove viene riportata la denominazione "Fonte S. Antonio di Canistro Sponga".

Le ultime analisi qualitative sulle acque, effettuate in data 19/12/2018 a cura di Regione Abruzzo e trasmesse al Ministero della Salute dal Servizio in data 16/01/2019, confermano la sussistenza dei valori indicati nel summenzionato D.M.

2.2. Elaborati tecnici di riferimento

- a. Relazione sullo stato conservativo e di consistenza delle pertinenze minerarie - aggiornamento 2019;
- b. "Monografia" sui vertici dell'Area di Concessione originaria comprensiva del Verbale di ridelimitazione della medesima area, datato 16/02/1995;
- c. Verbale di riconsegna dell'Area di Concessione del 03/10/2016;
- d. Dichiarazione sul mantenimento delle caratteristiche di Acqua Minerale e relative analisi chimico-fisiche e batteriologiche;

- e. Relazione sulla Stima del valore della Concessione;
- f. Elenco schematico del personale operante presso il precedente Titolare di concessione, suddiviso per mansione e qualifica.

2.3 F.A.Q.

Fino a 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, potranno essere richiesti eventuali chiarimenti sulla procedura di cui al presente Avviso, all'indirizzo giovanni.cantone@regione.abruzzo.it, indicando le generalità del richiedente. Verificata l'attinenza, le domande inoltrate e le relative risposte saranno pubblicate, in forma anonima, entro i termini di cui all'Art. 74, comma 4, del D.Lgs 50/2016 s.m.i., nella Sezione "Acque Minerali e Termali" del sito web di Regione Abruzzo, alla pagina "FAQ" relativa al presente "Avviso pubblico".

3 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL PRESENTE AVVISO

Il presente Avviso pubblico ed i relativi Allegati, sono consultabili/scaricabili dal sito web istituzionale di Regione Abruzzo alla Sezione "Urbanistica e Territorio", Sottosezione "Attività Estrattive/Acque Minerali e Termali". Tali documenti sono distinti come di seguito.

3.1 Documentazione tecnico-amministrativa

1. Presente Avviso di procedura di gara;
2. Modello di istanza di ammissione alla procedura di gara e connessa dichiarazione (**ALLEGATO A** in formato .docx);
3. Documento Unico di Gara Europeo (**ALLEGATO B** in formato .xml);
4. "Patto d'Integrità in materia di contratti pubblici regionali" approvato con D.G.R. n. 703 del 27/08/2015 (**ALLEGATO C** in formato .pdf);

Ulteriore documentazione di dettaglio relativa, in particolare, agli Studio idrogeologici in possesso di Regione Abruzzo, può essere richiesta al "Punto di Contatto" summenzionato.

3.2 Indicazioni sulla compilazione del DGUE

In ottemperanza all'Art. 85 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., l'Operatore economico concorrente è tenuto a compilare il DGUE (Documento di gara unico europeo) tramite il servizio messo a disposizione dalla Commissione Europea sul sito web: <https://ec.europa.eu/tools/espdl/filter?lang=it>

Si tratta di un'autodichiarazione sulla situazione finanziaria, capacità e idoneità che l'Operatore economico concorrente dovrà compilare, tramite il servizio web UE, caricando il file "espdl-request.xml" (**ALLEGATO B**).

Il file dovrà, pertanto, essere compilato on-line, quindi firmato digitalmente e successivamente inoltrato, con gli altri documenti di gara richiesti, sia su supporto informatico (esclusivamente in formato .xml e .pdf), sia stampato.

Si rammenta che gli Operatori economici concorrenti possono essere esclusi dalla procedura di gara o essere perseguiti a termini di Legge, se nel DGUE sono presentate informazioni gravemente mendaci, omesse o che non possono essere comprovate dai documenti complementari.

4 CRITERI DI CONDUZIONE E DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 Premesse

Ai sensi dell'Art. 96, comma 8 del D.Lgs n. 152/2006 s.m.i., così come ribadito dalla D.G.R. 20 febbraio 2015, n. 131, il rapporto concessorio, che si originerà a seguito dell'individuazione dell'affidatario della Concessione, non può avere durata superiore ad anni 30 (trenta) e dovrà, in ogni caso, essere proporzionato all'ammontare degli investimenti programmati in relazione al loro ammortamento, esplicitamente evidenziati nel "Piano industriale" di cui al successivo Articolo 11.3). La coltivazione del giacimento è mantenuta in attività durante il periodo di Concessione; se ricorrono fondati motivi, l'Autorità concedente può avviare la sospensione della sfruttamento: nel caso di grave compromissione delle caratteristiche chimiche, fisico-chimiche e microbiologiche o in caso di accertato deterioramento/danno alla falda acquifera, anche non riconducibili a negligenza del Concessionario, l'Autorità concedente avvierà il procedimento di decadenza della Concessione.

4.2 Disciplinare di Concessione e contenuti

All'esito del provvedimento favorevole PAUR, ex Art. 27-bis del D.Lgs n. 152/2006 s.m.i. (vedasi Articolo 14 del presente Avviso), si procede alla stipula tra l'Aggiudicatario e l'Autorità concedente, del "Disciplinare di Concessione" con il quale si assegna la Concessione mineraria oggetto del presente AVVISO e, pertanto, costituisce titolo per la coltivazione del giacimento.

Il Disciplinare di Concessione stabilisce gli obblighi e le condizioni a cui dovrà essere vincolata la Concessione di Acqua Minerale "S. Antonio - Sponga" ed il suo sfruttamento, sarà stipulato tra l'Aggiudicatario di cui al successivo Articolo 14 e l'Autorità Concedente.

Il Disciplinare, con particolare riferimento all'Art. 40 della L.R. 15/2002 s.m.i., è redatto tenendo conto dei seguenti elementi:

- a. Presa d'atto del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (*di cui al successivo Articolo 12*) e della relativa documentazione che costituiranno parte integrante e sostanziale del Disciplinare di Concessione, inclusi tutti gli elaborati tecnici presentati per il PAUR;
- b. Oggetto e luogo della Concessione;
- c. Revisione delle pertinenze funzionali, in relazione al progetto presentato e alla riduzione degli impatti ambientali;
- d. Quantità e uso dell'acqua da derivare - doveri del Concessionario e obblighi sul misuratore automatico;
- e. Durata della Concessione e doveri sulla eventuale messa in pristino finale;
- f. Obbligo di versamento del Diritto proporzionale annuo;
- g. Obbligo di versamento del Canone annuo di imbottigliamento. In caso di applicazione del comma 5-bis, Art. 33, L.R. n. 15/2002 s.m.i., il Disciplinare di Concessione comprenderà anche il relativo "Protocollo d'Intesa", indicando i provvedimenti da applicare in caso di mancato rispetto dell'Intesa;
- h. Stima dei volumi di acqua imbottigliata, indicando che, in caso di accertamento di difformi dichiarazioni tra il reale volume sia d'imbottigliamento, rispetto a quello dichiarato, comporterà la segnalazione alla Autorità Giudiziaria competente nonché il contestuale avvio della procedura di decadenza della Concessione;
- i. Garanzie da osservare, con particolare riferimento alla protezione del giacimento minerario;
- j. Deposito cauzionale;
- k. Altri oneri e obblighi a carico del Concessionario tra i quali: eventuali vincoli inerenti le opere di compensazione di cui al progetto di coltivazione, redazione di una "monografia" sull'area di Concessione e suoi Vertici, trascrizioni, imposte, certificazioni, riproduzioni cartografiche, ecc.;
- l. Doveri del Concessionario rispetto alle azioni di Vigilanza e controllo a suo carico.

Le generalità relative al contenuto del Disciplinare di Concessione, non specificatamente indicate, ivi incluse quelle afferenti gli obblighi e le condizioni a cui dovrà essere vincolata la Concessione di Acqua Minerale ed il suo sfruttamento, sono contenute nella L.R. n. 15/2002 s.m.i.

5 ONERI CONCESSORI, OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO ED ULTERIORI CONDIZIONI

5.1 Diritto proporzionale

A fronte del diritto di sfruttamento del bene, il futuro Concessionario dovrà corrispondere all'Ente regionale un canone annuo anticipato, nella misura, per le causali e nei tempi stabiliti dall'Art. 33 L.R. n. 15/2002 s.m.i. ("Diritto proporzionale – Contribuzione agli oneri diretti e indiretti"), attualmente pari a Euro 3.042,99, così come stabilito dalla Determinazione Dirigenziale n. DPC023/08 del 03/02/17.

5.2 Canone d'imbottigliamento

Ai sensi dell'Art. 33 comma 5 della L.R. n. 15/2002 s.m.i., il futuro Concessionario, nell'esercizio di attività di imbottigliamento e commercializzazione delle Acque Minerali, corrisponderà alla Regione Abruzzo: Euro 4,00 per ogni 1000 litri o frazione di Acqua Minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti. In questo ultimo caso si deve intendere: tutti tipi di bevande imbottigliate con Acqua Minerale anche se questa dovesse essere sottoposta a processi di ottimizzazione chimica quali decarbonatazione, osmosi inversa, ecc.

5.3 In alternativa, ai sensi dell'Art. 33 comma 5-bis della L.R. n. 15/2002 s.m.i., l'Operatore economico che s'impegna ad assumere, ed eventualmente a riqualificare, gli addetti che operavano alle dipendenze del precedente Titolare di concessione, sottoscrivono uno specifico Protocollo d'Intesa - *vedi paragrafo successivo* - con Regione Abruzzo, che comporterà la corresponsione in forma ridotta del Canone d'imbottigliamento unitario (Euro 0,30 per ogni 1.000 litri o frazione di Acqua Minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti);

Per il pagamento dei canoni e delle somme compensative, il Concessionario si atterrà alle disposizioni di cui all'Art. 33 L.R. n. 15/2002.

5.3.1 Applicabilità della L.R. n. 15/2002 s.m.i. sulla difesa dei livelli occupazionali – Protocollo d'Intesa volontario

Al fine di applicare le disposizioni di cui al comma 5-bis, Art. 33, L.R. n. 15/2002 s.m.i. sulla riduzione del canone d'imbottigliamento, il futuro Concessionario interessato alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa volontario, s'impegnerà a rispettare, la riassunzione degli addetti disoccupati che operavano alle dipendenze del precedente Titolare di concessione quali risultanti dal "Piano Industriale" - di cui alla documentazione tecnica da allegare alla busta "B" - in tutte le attività connesse alla coltivazione dell'Acqua Minerale in concessione. Viene quindi demandata alla libertà imprenditoriale dell'Operatore economico concorrente la facoltà di riassorbire i lavoratori alle dipendenze del precedente Titolare di concessione, armonizzandone l'inserimento – secondo numero e qualifica – con l'organizzazione d'impresa prescelta.

L'operatore economico concorrente, attraverso l'Allegato "F", viene edotto del numero, della mansione e della qualifica degli addetti che operavano presso lo stabilimento d'imbottigliamento del precedente Titolare di concessione in data 26/03/2015, così come risulta da Verbale di Accordo di pari data sull'attuazione del Contratto di Solidarietà tra il precedente Titolare della Concessione e le Parti Sociali, aggiornato allo stato di disoccupazione in corso, come comunicato da Comune di Canistro in 04/02/2019.

Pertanto, nell'istanza di partecipazione alla presente Procedura di gara (Allegato A – Punto L), l'Operatore economico partecipante, si dichiarerà consapevole che la riduzione del canone di cui all'Art. 33, comma 5-bis sarà riconosciuta a seguito dell'assunzione del numero di U.L.A che operavano alle dipendenze del precedente Titolare di concessione, così come riportato nel "Piano Industriale", fatte salve sopravvenute e mutate condizioni da accertare al momento della sottoscrizione del Protocollo d'intesa.

Regione Abruzzo si riserva di verificare sistematicamente e puntualmente l'applicazione e l'osservanza da parte dell'aggiudicatario delle clausole contenute nel presente Articolo, pena la decadenza della Concessione.

La sottoscrizione dell'impegno è propedeutica alla sottoscrizione del "Protocollo d'Intesa" di cui al richiamato comma 5-bis, Art. 33 L.R. n. 15/2002 s.m.i., contestualmente alla stipula del Disciplinare di Concessione.

5.4 Canone per l'uso delle pertinenze funzionali

Il canone annuo per l'utilizzo delle pertinenze funzionali di cui al comma 4, Art. 33 della L.R. 15/2002 è stabilito in € 5.225,00.

5.5 Contribuzione a favore di Regione Abruzzo

A titolo di contributo per le spese di istruttoria, in osservanza all'Art. 37-bis della L.R. n. 15/2002 s.m.i., gli Operatori economici concorrenti sono tenuti a provvedere al versamento del contributo pari a € 300,00, sul c/c BPER di Regione Abruzzo: IBAN IT 85 0 053 870 36010 000 000 40300, con la seguente causale: "DPC025 – CIG 7774058B99 – Spese istruttorie".

5.6 Verifica dei requisiti dichiarati

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 81 e 216, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016, per la verifica della documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati, si utilizzerà il Sistema "AVCPass" istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Gli Operatori economici concorrenti, pertanto, dovranno registrarsi al servizio "AVCPass" al fine di ottenere il PASSOE di cui all'Art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente da allegare alla documentazione di gara; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., anche il PASSOE relativo all'ausiliaria.

Si precisa che in ottemperanza alle istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute dai soggetti pubblici e privati ai sensi dell'Art. 1, comma 67, della Legge 23/12/2005, n. 266, in vigore dal 01/01/2015, non è previsto nessun contributo all'Agenzia Nazionale Anticorruzione.

5.7 Obblighi a Carico del Concessionario

L'Operatore economico concorrente dovrà dichiarare, a pena di decadenza, di farsi carico di pianificare e di realizzare a proprie cure e spese l'impianto d'imbottigliamento, la rete di adduzione dalla Località Sponga, le relative Opere di Urbanizzazione, di acquisire tutte le Autorizzazioni per il rilascio del titolo edilizio in conformità alle vigenti norme urbanistiche, ambientali e di sicurezza, nonché di tutti i titoli abilitativi richiesti per l'attività d'imbottigliamento.

Il Concessionario dovrà formalmente dichiarare di tenere sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualsiasi molestia o pretesa di danni da parte di terzi che si ritenessero danneggiati o pregiudicati dalla Concessione e dal suo esercizio.

Il Concessionario è tenuto, pertanto, a risarcire ogni danno derivante a terzi dall'esercizio dell'attività mineraria e a tal fine è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con un massimale non inferiore a cinque milioni di Euro.

Alla scadenza naturale la Concessione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa di settore, non potrà essere rinnovata o prorogata, dovendosi procedere a nuova gara per l'aggiudicazione della Concessione.

Entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del Disciplinare di Concessione – in ottemperanza al disposto di cui all'Art. 2643 del Codice Civile – il futuro titolare dovrà far pervenire all'Autorità Concedente, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione della Disciplinare medesimo presso l'Ufficio provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Pescara.

6 CONOSCENZA DELLO STATO DI FATTO

6.1 Sopralluogo assistito

I partecipanti alla procedura di gara dovranno effettuare un sopralluogo assistito presso l'area delle pertinenze minerarie oggetto di Concessione, al fine di prendere visione delle locali condizioni logistiche e delle circostanze generali e particolari che possano avere, direttamente e indirettamente, un'influenza sulle modalità di svolgimento delle future attività di captazione, sulla sua fattibilità, sulla convenienza economica dello sfruttamento e sulla formulazione della proposta tecnica. Il sopralluogo deve essere effettuato, a pena di inammissibilità, entro il decimo giorno precedente la data di scadenza per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di gara, in presenza di Funzionari regionali, previa richiesta da inviare all'indirizzo di posta elettronica: dpc025@pec.regione.abruzzo.it, entro e non oltre il trentesimo giorno precedente la data di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione.

Il sopralluogo potrà essere effettuato dal titolare o legale rappresentante dell'Operatore economico che intende concorrere, oppure da altro soggetto munito di delega che, al momento della conclusione del sopralluogo, ritira l'attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dai Funzionari regionali partecipanti.

L'attestazione di sopralluogo dovrà essere allegata, a pena d'inammissibilità alla gara, alla documentazione di gara.

Saranno a carico dei partecipanti eventuali oneri organizzativo-economici relativi all'esecuzione del sopralluogo.

6.2 Dichiarazioni da rendere da parte dell'Operatore economico concorrente

A pena decadenza dalla partecipazione alla fase di valutazione della gara, l'Operatore economico concorrente dovrà allegare opportuna dichiarazione scritta (vedi ALLEGATO A) da parte del legale Rappresentante, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da cui risulti, tra l'altro:

1. di aver preso piena conoscenza e contezza delle caratteristiche dei luoghi del giacimento, della captazioni esistente nonché delle aree ove intende realizzare l'impianto di imbottigliamento e, pertanto, rispetto allo stato dei luoghi, di assumersi ogni onere tecnico, amministrativo ed economico connesso ad interventi di costruzione, ripristino, adeguamento delle opere pertinenziali, ai sensi e secondo le modalità di cui agli Artt. 30 e 31 della L.R. n. 15/2002;
2. di attestare che l'"Offerta progettuale-gestionale" contenuta nella busta "B" è tecnicamente fattibile ed economicamente conveniente per lo sfruttamento dell'acqua minerale "S. Antonio - Sponga";
3. di attestare la fattibilità urbanistica delle opere, strutture ed infrastrutture che si intende realizzare come riportato, anche cartograficamente, nell'"Offerta progettuale e gestionale" contenuta nella busta "B";
4. di farsi carico di pianificare e di realizzare a proprie cure e spese l'impianto d'imbottigliamento, la rete di adduzione dalla Località Sponga, le relative Opere di Urbanizzazione, nonché di acquisire tutte le Autorizzazioni per il rilascio del titolo edilizio in conformità alle vigenti norme urbanistiche, ambientali, di sicurezza nonché dei titoli abilitativi relativi all'attività d'imbottigliamento.
5. di aver ben compreso quanto contenuto all'Articolo 5. 2.1 e 5.2.2 sulla difesa dei livelli occupazionali anche in relazione della riduzione del Canone d'imbottigliamento di cui all'Art. 33 comma 5-bis della L.R. n. 15/2002 s.m.i.;
6. di essere a conoscenza, ai sensi dell'Art. 72 della L.R. n. 15/2002 s.m.i., dell'obbligo d'installazione di apparecchiature di misurazione automatica, la cui idoneità ed ubicazione sarà preventivamente verificata dall'Autorità concedente;
7. di essere a conoscenza che, a seguito di positiva "proposta di aggiudicazione", dell'obbligo di presentare istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale, ai sensi e nei termini dell'Art. 27-bis, D.Lgs n. 152/2006 s.m.i. – allegando la documentazione

gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, necessari a consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del Programma di coltivazione e all'esercizio del medesimo.

7 AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

7.1 Premesse

Gli operatori economici concorrenti, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'Art. 45 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli del medesimo D.Lgs; in particolare: ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.

Le aggregazioni tra Imprese aderenti al Contratto di Rete di cui all'Art. 45, comma 2 lett. f) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di Imprese in quanto compatibile.

Per tutte le tipologie di Rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel Contratto di Rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata alla durata della Concessione.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), può essere assunto anche da un Consorzio di cui all'Art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di Rete.

In caso di avvalimento, ai sensi dell'Art. 89 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., l'Operatore economico concorrente, singolo o associato ai sensi dell'Art. 45 del medesimo D.Lgs, può dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'Art. 83, comma 1, lett. b) e c) del medesimo D.Lgs, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

7.2 Requisiti Generali

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici concorrenti:

1. per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'Art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i..
2. per i quali sussistono motivi di esclusione riguardanti anche uno solo dei punti (da A a G) elencati nel successivo Paragrafo 7.7.

7.3 Requisiti Speciali e Mezzi di Prova

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante "AVCPass".

7.4 Requisiti di Idoneità

Iscrizione nel registro tenuto dalla CC.I.A.A. oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'Art. 83, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

7.5 Requisiti di Capacità Economica e Finanziaria

Fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto della concessione, riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore al Piano Economico indicato per la realizzazione del Piano Industriale (Art. 83, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.)

Ai sensi dell'Art. 86, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. l'Operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste o che abbia iniziato l'attività da meno di tre anni, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un'apposita e idonea dichiarazione bancaria.

7.6 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Attestazione documentata della capacità tecniche, professionali ed organizzative, da documentarsi mediante uno o più dei modi indicati nell'Allegato XVII, Parte II del D.Lgs n. 50/2016.

La documentazione dovrà comunque contenere le seguenti informazioni minime:

- organico del personale – con particolare riferimento alla Struttura tecnica operativa (Direttore/i di miniera/stabilimento, tecnici specialisti) di cui l'Operatore economico partecipante si avvale od abbia organizzato di avvalersi per l'attività, con enunciazione delle relative generalità, esperienze, mansioni, e professionalità acquisite.

7.7 DGUE e Allegato "A": dichiarazioni

L'Operatore economico concorrente, a pena d'inammissibilità, dovrà compilare e firmare sia il modulo DGUE, con il quale dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'Art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. (sottoelencati punti da 1 a 13), sia l'ALLEGATO A, ove dichiara, tra l'altro, di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui ai sottoelencati punti (da A a G).

L'Operatore economico concorrente, con la sottoscrizione del DGUE e dell'Allegato A, dichiara, in particolare, quanto segue.

1. di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'Art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'Art. 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli Artt. 416, 416-bis del Codice Penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto Art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso Art., nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'Art. 74 del D.P.R. 309/1990, dall'Art. 291-quater del D.P.R. 43/1973 e dall'Art. 260 del D.Lgs n. 152/2006 in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'Art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale nonché all'Art. 2635 del Codice Civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'Art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice Penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'Art. 1 del D.Lgs n. 109/2007 s.m.i.;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs 24/2014;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

In caso contrario, dovrà indicare il nominativo del/i suddetto/i interessato/i e tutte le risultanze dei rispettivi casellari giudiziari, comprese le condanne per le quali l'interessato abbia beneficiato della non menzione.

N.B.: qualora nei confronti delle persone cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara siano state pronunciate condanne penali previste dall'Art. 80, comma 1, D.Lgs n. 50/2016, ai sensi del medesimo comma l'Operatore economico concorrente potrà essere ammessa alla gara soltanto presentando, insieme alla presente dichiarazione, anche la documentazione idonea e sufficiente a dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata:

2. che a suo carico non sussistono di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall' Art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all' Art. 84, comma 4, del medesimo decreto.

Resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D.Lgs n. 159/2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. (L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di Impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'Operatore economico concorrente non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

3. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un oneroso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all' Art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602, 2-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602, nonché all'importo di cui all' Art. 36, comma 5, lett. d-bis), L.R. 15/2002 s.m.l. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all' Art. 8 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30/01/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'Operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande;

4. che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro nonché agli obblighi di cui all' Art. 30, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. che la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato;

5. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall' Art. 110 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.;

6. che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità che la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati.

Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

7. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell' Art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

8. che la propria partecipazione non comporti una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli Operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all' Art. 67 non può essere risolta con misure meno intrusive;

9. che non è iscritto nel Casellario Informativo tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

10. che non abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all' Art. 17 della L. n. 55/1990. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

11. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto dei Lavoratori diversamente abili di cui all' Art. 17 della L. n. 68/99;

12. che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell' Art. 7 del decreto-Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,

dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'Art. 4, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689.

La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

13. che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'Art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte progettuali sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Per quanto sopra, l'Operatore economico concorrente dichiarerà di (*alternativamente*):

- a) non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'Art. 2359 del Codice Civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- b) non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'Art. 2359 del Codice Civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- c) essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'Art. 2359 del Codice Civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

L'Operatore economico verrà escluso in qualunque momento della procedura, qualora risulti che si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

Un Operatore economico che si trovi in una delle suddette situazioni, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;

Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui sopra sono sufficienti, l'Operatore economico non è escluso dal procedimento; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'Operatore economico;

Un Operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità sopra prevista nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza;

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A., ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a 5 anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

Le cause di esclusione sopra previste non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'Art. 12-sexies del decreto-L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356 o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

l'Operatore economico concorrente, dichiarerà, inoltre, quanto segue:

A. che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001;

In alternativa:

si è avvalso dei Piani individuali di emersione ai sensi della L. n. 383/2001, ma che il periodo di emersione è concluso;

B. che non è coinvolto in situazioni oggettive lesive della *par condicio* fra i concorrenti e /o lesive della segretezza delle proposte (*collegamenti sostanziali*);

C. che non è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'Art. 44 del D.Lgs n. 286/1998 "*Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e Norme sulla condizione dello Straniero*";

D. che non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'Art. 41 del D.Lgs n. 198/2006, "*Codice delle pari*

opportunità tra uomo e donna";

E. che non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro della categoria e della zona, ai sensi dell'Art. 36 della L. 300/1970, "*Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento*".

F. che nei confronti dell'Operatore economico concorrente:

- non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'Art. 9, comma 2, lett. c), D.Lgs n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'Art. 36-bis, comma 1, del DL 223/06, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/06, compresi, altresì, i provvedimenti interdittivi di cui all'Art. 14 del D.Lgs n. 81/2008;
- l'attività Imprenditoriale non sia stata sospesa a seguito di provvedimento adottato dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ai sensi dell'Art. 5 della L. 123/2007;

G. di non aver affidato incarichi in violazione dell'Art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001.

8 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Gli Operatori economici interessati e nelle condizioni di contrarre con la Pubblica Amministrazione, dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione, corredata dalla documentazione richiesta, in un apposito plico chiuso, integro, siglato e sigillato sui lembi di chiusura che dovrà avvenire con strumenti idonei, onde evitare manomissioni e/o aperture accidentali.

La documentazione contenuta nel plico, dovrà essere in originale o in copia autenticata nelle forme di Legge e redatta in lingua italiana.

Sull'esterno del plico dovrà essere riportata, a pena inammissibilità:

- 1) l'indicazione dell'Operatore economico mittente/partecipante;
- 2) l'indirizzo PEC per eventuali comunicazioni e la dicitura "**Procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della Concessione di Acque Minerali "S. Antonio - Sponga" nel Comune di Canistro (AQ) - NON APRIRE**".

Il plico dovrà pervenire mediante servizio postale con raccomandata A/R o tramite agenzie di recapito autorizzate, oppure consegnato a mano negli orari di ricevimento (*vedi Articolo 2, Punto h: "Punto di Contatto"*), a Regione Abruzzo, Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali, Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, S.I.N.A. e Risorse Estrattive del Territorio - Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali, Via Catullo, 2 - CAP 65127 PESCARA, a partire dal primo giorno lavorativo successivo la pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.A.T. e, a pena di esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore hh:00 del gg mm 2019.

Il recapito del plico entro il sopra richiamato termine, è ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale la quale non si assume responsabilità per la dispersione dei plichi, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore o per altra natura.

9 DOCUMENTAZIONE DA INCLUDERE NEL Plico

Il plico dovrà includere, a pena di esclusione dalla gara, solo due Buste che dovranno a loro volta essere sigillate e riportare all'esterno il nominativo dell'Operatore economico concorrente e, in caso di Imprese riunite, i nominativi di tutte le Imprese associate con evidenziata l'eventuale Impresa mandataria Capogruppo, nonché l'indirizzo P.E.C. di riferimento.

Sulle due Buste dovrà essere chiaramente riportata la seguente dicitura: **"Procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della Concessione di Acque Minerali "S. Antonio - Sponga" nel Comune di Canistro (AQ) – DOCUMENTI DI GARA - NON APRIRE"**. Le due buste dovranno essere contraddistinte dalle seguenti diciture:

Busta A) – "Documentazione amministrativa", che dovrà accludere la richiesta di partecipazione in competente bollo e la documentazione amministrativa (*vedi successivo Articolo 9.1*);

Busta B) – "Offerta progettuale-gestionale", che dovrà accludere la documentazione tecnica relativa alla coltivazione del giacimento (*vedi successivo Articolo 9.2*);

Costituirà causa di esclusione dalla Gara:

- ✓ la mancanza anche di una sola delle suddette Buste A, o B, o della predette diciture;
- ✓ la mancanza di sigillatura e di firma sui lembi di chiusura del plico esterno e delle buste interne;
- ✓ la mancanza della documentazione appresso specificata.

9.1 Documentazione da includere nella Busta "A"

A pena esclusione dalla Gara, la documentazione da includere nella busta A è la seguente:

1. Richiesta di partecipazione alla procedura di gara ad evidenza pubblica, e relativa dichiarazione, redatta sulla base del modello **ALLEGATO A** (o in conformità ad esso) e corredata da copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità (*vedi precedenti Articoli 6.2 e 7.7*);
2. DGUE da compilare e firmare secondo le indicazioni di cui all'Articolo 3.2 e, quindi, allegare su supporto informatico in formato .xml e .pdf. Il documento .pdf dovrà, a sua volta, essere stampato e allegato (*vedi precedente Articolo 3.2*);
3. Originale dell'attestato di partecipazione al sopralluogo, rilasciato dai Funzionari regionali, al termine del sopralluogo (*vedi precedente Articolo 6.1*);
4. Originale della garanzia provvisoria (Polizza fideiussoria) secondo le indicazioni del successivo Articolo 10;
5. Originale dell'impegno di un istituto bancario o assicurativo ovvero di un intermediario finanziario, a rilasciare la garanzia definitiva, di cui all'Art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 – secondo le indicazioni del successivo Articolo 10;
6. Copia dell'avvenuto versamento a favore di Regione Abruzzo degli oneri istruttori (*vedi precedente Articolo 5.4*);
7. Copia del "PassOE" ottenuto tramite il Sistema "AVCPass" (*vedi precedente Articolo 5.5*).

9.2 Documentazione da includere nella busta "B"

A pena esclusione dalla Gara, la documentazione da includere nella busta B è la seguente:

- a. Attestazione documentata inerente l'idoneità economico-finanziaria;
- b. Attestazione documentata della capacità tecniche, professionali ed organizzative;
- c. Programma di coltivazione del giacimento, contenente:
 - Relazione tecnica;
 - Studio sulla fattibilità delle opere e degli interventi;
 - Piano industriale.

Le attestazioni di cui all'Allegato B, dovranno essere rese in forma di dichiarazione sostitutiva e corredate da copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.

10 GARANZIE FORNITE DALL'OPERATORE ECONOMICO

10.1 Originale della garanzia provvisoria, in conformità a quanto previsto all'Art. 93 del D.Lgs n. 50/2016, a pena di esclusione, di importo pari al 2% (due per cento) del valore della Concessione (vedi Articolo 2, Punto 1) e pertanto pari ad Euro 26.800,00 (Euro ventiseimilaottocento), fermo restando la possibilità di avvalersi della riduzione dell'importo nei casi previsti dal medesimo Art. 93 del D.Lgs n. 50/2016.

Per fruire di tali benefici, l'Operatore economico concorrente dovrà inserire nella Busta "A" le copie delle relative certificazioni e documentazioni, ovvero idonea dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell'Operatore economico concorrente, attestante il possesso delle certificazioni in parola e degli altri requisiti previsti.

La fideiussione, a scelta dell'Operatore economico concorrente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'Art. 107 del D.Lgs n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia, dovendo avere validità per il tempo necessario al completamento della procedura PAUR, deve avere una durata non inferiore a **360 (trecentosessanta)** giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza prevista per la presentazione della richiesta di partecipazione e deve essere corredata dall'impegno del Garante a rinnovare la garanzia, su richiesta di Regione Abruzzo, per la durata dell'intera procedura di aggiudicazione, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia intervenuta la stipula del Disciplinare di Concessione.

10.2 Impegno di un istituto bancario o assicurativo in originale, a rilasciare, a pena di esclusione, la garanzia/cauzione definitiva come definita e disciplinata dall'Art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.: in ottemperanza all'Art. 41 della L.R. n. 15/2002, la percentuale è fissata al 2,5% e comunque non inferiore a € 51.645,69. L'importo di tale impegno non deve essere indicato, a pena esclusione, per non inficiare la riservatezza di quanto contenuto nella Busta "B".

Alla stipula del Disciplinare definitivo di Concessione, il valore della Cauzione definitiva sarà calcolato sul Piano Economico, quale risultante dal "Piano Industriale" di cui all'Articolo 11, Punto 11.3.c.

La Cauzione dovrà avere validità per tutta la durata della Concessione ed il tempo eventualmente necessario per attuare il progetto di ripristino ambientale. Pertanto, la Cauzione sarà rinnovata ogni 5 anni, entro e non oltre il sesto mese prima della fine di ogni quinquennio.

Per tutto quanto non specificatamente stabilito nel presente articolo, si farà riferimento a quanto disposto agli Art. 93 e Art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.

11 DOCUMENTI DELLA BUSTA "B" - Offerta progettuale-gestionale

Ai fini dell'ammissione alla procedura valutativa e alla eventuale procedura comparativa, gli Operatori economici concorrenti, nella persona del loro legale rappresentante e/o di altro soggetto munito di procura, dovranno accludere:

11.1) Attestazione documentata inerente l'idoneità economico-finanziaria (All. XVII, D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.) dell'Operatore economico secondo quanto indicato all'Articolo 7.5.

11.2) Attestazione documentata della capacità tecniche, professionali ed organizzative, (All. XVII, D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.) dell'Operatore economico secondo quanto indicato all'Articolo 7.6.

11.3) Programma di coltivazione del giacimento da predisporre in funzione della portata in Concessione, contenente:

- a. **Relazione tecnica**, con la descrizione, anche tramite elaborati cartografici, delle opere e delle attività oggetto della coltivazione del giacimento – da realizzare o eventualmente già realizzate – per una corretta utilizzazione del giacimento e un razionale utilizzo delle Acque Minerali estratte. Saranno, altresì, compresi gli studi e le rappresentazioni grafiche inerenti i collegamenti alle infrastrutture esistenti, nonché le soluzioni per il ripristino ambientale;
- b. **Studio sulla fattibilità/compatibilità delle opere e degli interventi** rispetto ai vincoli amministrativi ed ambientali esistenti, nonché alla destinazione urbanistica del territorio oggetto del progetto di coltivazione;
- c. **Piano industriale**, da redigere con specifico riferimento all'Art. 27 nonché al comma 6 - Art. 36, L.R. n. 15/2002 s.m.i., contenente:
 - 1) schematizzazione del modello di sfruttamento industriale con indicazione dell'incidenza degli oneri per la sicurezza;
 - 2) il cronoprogramma delle opere e degli interventi da realizzare fino all'avvio della commercializzazione;
 - 3) i livelli di produzione/vendita attesi rispetto alla potenzialità del giacimento;
 - 4) proiezione dei livelli occupazionali diretti previsti nei primi 5 anni previsti per l'attuazione del programma di coltivazione. Si indicheranno, per ogni anno, numero e mansione del totale del personale che si intende impiegare in termini di U.L.A. (Unità Lavorative Annue). Nel medesimo schema o tabella, si indicheranno numero e mansione del personale che operava alle dipendenze del precedente Titolare di concessione, che l'Operatore economico concorrente intende riassorbire, sempre in termini di U.L.A.;
 - 5) proiezione delle prevedibili ricadute economiche e occupazionali indirette sul territorio;
 - 6) il Piano economico (costi/ricavi) con l'individuazione degli investimenti finanziari diretti e attivabili e relative fonti di finanziamento, nonché il relativo piano di ammortamento;
 - 7) l'individuazione e la descrizione di sistemi e/o iniziative, riguardanti l'intera filiera aziendale (dalla captazione dell'acqua al riciclaggio delle bottiglie), volti alla diminuzione dell'impatto ambientale ed al risparmio energetico;
 - 8) indicazione della rete commerciale di riferimento, organizzata almeno a livello nazionale e le azioni necessarie per la collocazione sul mercato del bene;
 - 9) opere, interventi, iniziative, sia di tutela ambientale e/o di qualificazione/riqualificazione infrastrutturale, che l'Operatore economico intende realizzare, a compensazione dell'impatto che l'attività produce sul territorio;

Gli Operatori economici concorrenti dovranno specificare e motivare per iscritto se vi sono parti della propria offerta tecnica, con particolare riferimento al "Piano Industriale", da considerarsi rientranti nella sfera di riservatezza dell'Operatore economico per la tutela dei propri interessi professionali, industriali e commerciali, da sottrarre ad eventuali successive richieste di accesso agli atti nel rispetto delle norme vigenti.

Con la suddetta disposizione, l'Autorità Concedente intende assolto l'obbligo di comunicazione di cui all'Art. 3 del D.P.R. n. 184/2006 e con la sopraindicata eventuale specificazione da parte dell'Operatore economico concorrente, si intende esercitata la facoltà di cui al comma 2 del citato articolo."

Il programma di sfruttamento previsto dal Piano Industriale, a pena di decadenza della Concessione, dovrà avere inizio entro 24 mesi dalla data di stipula del Disciplinare di Concessione.

12 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA**12.1. Generalità**

La valutazione delle istanze presentate, anche ai fini dell'eventuale procedura comparativa, tiene conto della documentazione contenuta nella busta "B".

In caso di valutazione comparativa, si applicherà il criterio dell'offerta più vantaggiosa, quale risulterà dall'adozione del metodo aggregativo-compensatore di cui alle "Linee guida n. 2" s.m.i. definite dall'ANAC, avendo a disposizione un punteggio massimo attribuibile pari a punti 100, così come anche disposto dalla DGR 20 febbraio 2015, n. 131.

La proposta di aggiudicazione sarà considerata valida solo al raggiungimento di un punteggio complessivo minimo di punti 65.

A parità di punteggio, sarà applicato il criterio di cui al comma 7, Art. 36 della L.R. n. 15/2002 s.m.i.

La Commissione giudicatrice si avvarrà dell'assegnazione di punteggio descritta di seguito.

12.2. Elementi di valutazione per l'assegnazione di punti 100/100

La valutazione verrà condotta in base alla completezza ed accuratezza della documentazione richiesta. Gli elaborati progettuali prodotti, dovranno essere firmati da Professionista/i, abilitato/i nello specifico settore di competenza, e dovranno contenere in maniera esplicita le informazioni richieste. Qualora non specificatamente indicato nel Piano Industriale, con l'espressione "a regime" s'intende il 3° anno di produzione dall'inizio di collocazione sul mercato del bene, in coerenza con le indicazioni del Piano Industriale.

12.3. Offerta Progettuale-Gestionale

- a) **capacità tecnica, finanziaria e professionale** da attribuirsi sulla base dei seguenti sotto-criteri:
- a.1) pregresse ed attuali esperienze imprenditoriali e tecniche nel campo della coltivazione e sfruttamento di Acque Minerali, di sorgente e termali, tenuto conto di quanto specificato agli Articoli 7.5 e 7.6. **15 punti;**
 - a.2) possesso, da parte dell'Operatore economico concorrente, di specifiche certificazioni di qualità attinenti ai processi produttivi da realizzare e di certificazioni finalizzate a dimostrare l'esistenza di un sistema di gestione adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali (ISO, EMAS, ecc.). Costituisce altresì criterio di valutazione, l'adesione alla "Carta di Pescara" di cui alla D.G.R. 21 luglio 2016, n. 502: **5 punti;**
- b) **Programma di coltivazione del giacimento comprensivo di Piano industriale con cronoprogramma ed individuazione delle fonti di finanziamento**, da attribuirsi sulla base dei seguenti sotto-criteri:
- b.1) completezza e accuratezza delle informazioni degli elaborati tecnici, da documentare anche tramite allegati cartografici, così come richiesta all'Articolo 11.3, con particolare riguardo alle opere e interventi mirati alla coltivazione, tutela e corretta gestione del contesto minerario e sue pertinenze, compresa la descrizione dei collegamenti alle infrastrutture esistenti e le proposte di ripristino ambientale **punti 20;**
 - b.2) numero degli addetti (esclusivamente in U.L.A.) che operavano alle dipendenze del precedente Titolare di concessione (ALL. f) che l'Operatore economico concorrente s'impegna ad occupare per le attività di coltivazione della concessione, secondo quanto indicato nel cronoprogramma occupazionale per i primi 5 anni: **punti 15;**
 - b.3) massimizzazione dei volumi d'acqua imbottigliati: si attribuisce un punteggio alla percentuale di rialzo sul volume annuo d'acqua imbottigliata oltre i 131.000 m³ (rif. "Relazione sulla stima

- della Concessione"). La valutazione viene effettuata sul cronoprogramma previsionale di estrazione dei primi 5 anni di produzione: dovrà avere dettaglio annuale ed essere coerente con il Piano Industriale **punti 25;**
- b.4) auto-approvigionamento energetico - per gli impianti e per il ciclo produttivo - da fonti di energia rinnovabile, da indicare, a regime, in percentuale rispetto al totale dei consumi (*MWh/anno per m³ di acqua imbottigliata*) **punti 10;**
- b.5) realizzazione di opere di compensazione a beneficio della collettività locale. Saranno valutati i progetti di opere e interventi di tutela/manutenzione del territorio e/o di valorizzazione/educazione ambientale che comprenda la fornitura/sponsorizzazione di impianti di raccolta e/o riciclaggio incentivante delle bottiglie in PET immesse in commercio. La valutazione viene effettuata in presenza di almeno uno dei seguenti elementi: progetto di massima delle opere con prospetto d'investimento, accordi o pre-accordi commerciali, intese o pre-intese con EE.LL. **punti 10.**

13. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di verifica dei plichi pervenuti avranno inizio alle ore hh:00 del gg mm 2019 in seduta pubblica.

13.1 Apertura della busta A – verifica documentazione amministrativa

La prima seduta pubblica avrà luogo presso gli uffici della Regione Abruzzo, Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA e Risorse Estrattive del Territorio alla Via Catullo, 2 - Pescara, Piano V la cui data sarà pubblicata sul sito web della Regione Abruzzo e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno sempre comunicati con le medesime modalità, così come le successive sedute pubbliche.

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata (Busta "A").

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'Art. 29, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.

Regione Abruzzo, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, conserva i plichi pervenuti e gli atti della commissione giudicatrice presso l'archivio degli Uffici del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA e Risorse Estrattive del Territorio di Via Catullo, 2 – Pescara.

Ai sensi dell'Art. 85, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., Regione Abruzzo si riserva, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di:

1. verificare i requisiti di accesso, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016;
2. chiedere agli offerenti, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

13.2. Commissione Giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'Art. 216, comma 12 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 5 membri. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche, con particolare riguardo alla loro congruità.

13.3 Apertura della busta B – valutazione delle offerte tecniche

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Avviso.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Avviso.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti e, infine, formulerà la "Proposta di Aggiudicazione" in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al R.P. tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea, Regione Abruzzo si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'Art. 95, comma 12 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.

La "Proposta di Aggiudicazione" è disposta tramite apposito provvedimento dal Dirigente del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, S.I.N.A. e Risorse Estrattive del Territorio, a seguito di acquisizione di esito positivo da parte del R.P. Il provvedimento dirigenziale verrà trasmesso a tutti gli Operatori economici concorrenti tramite PEC e pubblicato sulle apposite Sezioni del sito web istituzionale di Regione Abruzzo.

12 ACQUISIZIONE PARERI PREORDINATI ALL'AGGIUDICAZIONE E AL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

12.1 Premessa

- a. la D.G.R. n. 280 del 3/05/2016, "*L.R. 15/2002 e s.m.i. – Concessioni per lo sfruttamento di giacimenti di Acque Minerali e Termali. Criteri costituenti linee guida per la assegnazione delle concessioni. Provvedimenti*"; prevedeva che "... l'assegnazione definitiva potrà essere disposta solo dopo valutazione positiva da parte dell'A.C. regionale in materia (Comitato di Coordinamento Regionale di Valutazione Ambientale, di seguito: CCR-VIA), della procedura di V.I.A. ex D.Lgs 152/2006";
- b. Attualmente la V.I.A. è un endo-procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex Art. 27-bis, D.Lgs 152/2006 s.m.i.
- c. Il PAUR è un procedimento ad istanza di parte, disciplinato dall'Art. 27-bis del D.Lgs n. 152/2006 s.m.i., che al comma 1 prevede: "*Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso*".
- d. il Servizio Valutazioni Ambientali del Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali di Regione Abruzzo è Autorità Competente all'indizione, svolgimento ed emanazione

del provvedimento finale della Conferenza dei Servizi prevista nell'ambito del PAUR, ai sensi dell'Art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 s.m.i. (D.G.R. 660 del 14/11/2017).

12.2 Obblighi per il Proponente dell'Aggiudicazione

A seguito della "Proposta di Aggiudicazione", l'Operatore economico (in seguito: Proponente) – a pena di decadenza - entro 90 giorni dalla trasmissione via PEC del suddetto provvedimento, ha l'obbligo di presentare istanza all'Autorità competente per il per il rilascio del PAUR (*precedente Punto 12.1.d*), ai sensi e nelle modalità di cui al summenzionato Art. 27-bis.

Tale istanza dovrà essere corredata:

- a. del progetto e della relativa documentazione come indicato al precedente Punto 12.1.c);
- b. ai sensi della summenzionata D.G.R. n. 280 del 3/05/2016, della "*documentazione che comprova la caratterizzazione del bacino idrogeologico in relazione agli aspetti che permettono di valutare sia l'entità della risorsa idrica sotterranea disponibile, quindi i volumi di acqua utilizzabili, senza che ciò possa provocare squilibri al bacino idrogeologico naturale, sia la componente idrologica del deflusso minimo vitale*";
- c. della dichiarazione del Proponente - ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 s.m.i. – inerente la coerenza progettuale con quanto presentato (Busta "B") e valutato in sede di Gara.

12.3 Conclusione della procedura

- A conclusione dell'espletamento della procedura del summenzionato Art. 27-bis, il provvedimento PAUR è comprensivo anche, ai sensi di Legge, dell'Aggiudicazione della Concessione. Qualora il PAUR sia a esito negativo nei confronti del Proponente, si procederà alla revoca della "Proposta di aggiudicazione", riservandosi di procedere ad una nuova proposta di aggiudicazione, se ed in quanto ritenuto conveniente, secondo l'ordine della graduatoria, qualora vi sia più di un partecipante alla procedura di gara.
- Successivamente, verificati tutti requisiti di Legge e le autodichiarazioni rese, si procederà alla stipula tra l'Aggiudicatario e l'Autorità concedente, del "Disciplinare di concessione" che costituisce titolo per la coltivazione del giacimento.

13 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Giovanni Cantone, Responsabile dell'Ufficio Attività Estrattive Liquide e Gassose del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, S.I.N.A. e Risorse Estrattive del Territorio, Via Catullo, 2 – 65127, Pescara.

e-mail: giovanni.cantone@regione.abruzzo.it

P.E.C.: dpc025@pec.regione.abruzzo.it

14 PROCEDURE DI RICORSO

14.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Tribunale Amministrativo regionale - Sez. L'Aquila, Via Salaria Antica Est, 2.

14.2 Presentazione di ricorso

Il ricorso avverso il presente Avviso deve essere proposto nei termini di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'Avviso sul B.U.R.A.T.

Il provvedimento che determina le esclusioni dalla presente procedura e le ammissioni ad essa, deve essere impugnato nel termine di trenta giorni decorrente dal momento in cui gli atti, corredati da motivazione, sono resi concretamente disponibili, giusta previsione di cui al comma 1, Art. 29, D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" (GDPR), Regione Abruzzo, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, informa gli Operatori economici concorrenti che i dati personali forniti verranno utilizzati unicamente all'espletamento delle operazioni di gara e di tutte quelle conseguenti, comprese le fasi di aggiudicazione ed esecuzione del contratto; L'informativa sulla Privacy è consultabile sulla pagina web del sito istituzionale di Regione Abruzzo "Informativa sulla Privacy", al seguente indirizzo

<http://www.regione.abruzzo.it/content/informativa-sulla-privacy>.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario per la partecipazione alla procedura di gara: la loro mancata indicazione comporta l'esclusione dalla stessa.

La richiesta di partecipazione, nonché la presentazione dell'offerta, equivale al conferimento dei dati e al consenso a trattarli per i fini espressamente previsti come sopra detto.

Agli interessati è riconosciuto, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendole richiesta ai responsabili del trattamento.

16 NORMA DI RINVIO E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente nazionale e regionale in materia di Acque Minerali, con particolare riferimento alla L.R. n. 15/2002 s.m.i., e di Beni pubblici, nonché a tutte le prescrizioni legislative e regolamentari, l'igiene e la sicurezza pubblica, l'igiene e la sicurezza sul Lavoro, la tutela delle acque dall'inquinamento, e in materia urbanistica, nonché a eventuali nuove disposizioni legislative, nazionali e regionali che fossero emanate nel periodo di durata della gara di cui al presente Avviso.

Regione Abruzzo si riserva la facoltà insindacabile di:

- a. non procedere all'individuazione del Concessionario se nessuna proposta risultasse conveniente e pertanto non idonea alle finalità del presente Avviso, senza che gli Operatori economici concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo;
- b. revocare il presente Avviso, nonché la successiva avvenuta aggiudicazione, ovvero di sospendere o prorogare la data di scadenza dell'Avviso per situazioni sopravvenute, anche collegate ad una diversa valutazione dell'interesse pubblico, senza che gli Operatori economici concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

Il presente avviso viene pubblicato, ai sensi dell'Art. 29 D.Lgs n. 50/2016, oltre che sul B.U.R.A.T., sulla G.U.C.E., sulla G.U.R.I., sul profilo del Committente nelle Sezioni "Amministrazione trasparente" e "Bandi e Gare", nonché sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sulla piattaforma web istituita presso l'A.N.A.C., su quattro quotidiani (2 a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale).

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Iris Flacco